



Italia Nostra

Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

Sezione di CAMPOBASSO

SPETT.LE REGIONE MOLISE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

Oggetto: VAS PEAR MOLISE: OSSERVAZIONI DI ITALIA NOSTRA CAMPOBASSO AL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE - RAPPORTO AMBIENTALE VAS - SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE VAS.

Nella prospettiva dell'orientamento dello sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, *ITALIA NOSTRA Sezione di Campobasso* intende contribuire, con le osservazioni che seguono, alla realizzazione di un Piano Energetico e Ambientale che rispetti i valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali della regione Molise e che abbia in considerazione la tipicità del suo territorio, la biodiversità e la componente identitaria della sua popolazione.

Le presenti osservazioni alla proposta del PEAR verteranno essenzialmente su alcune problematiche connesse alla compromissione del fattore paesaggistico e ambientale della regione in conseguenza di una politica energetica più preoccupata di raggiungere nuovi traguardi in fatto di produzione che, piuttosto, di evitare l'alterazione di aree naturali o di zone comunque non vocate a insediamenti di tipo industriale, nonché di ridurre sottrazione di suolo e di panorami.

Alcune tra le fonti rinnovabili, soprattutto l'eolico e, per alcuni settori il fotovoltaico (se non correttamente inserito), sono tra le più impattanti forme di interventi energetici, la cui realizzazione stride sicuramente con le leggi in materia ambientale e, soprattutto, con i principi della nostra Carta che all'art. 9 pone la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione tra quei principi fondamentali (art. 1-12) che esprimono le finalità e le basi ideali della forma di Stato disegnata dalla Costituzione.

Ed è in particolare al ricorso spregiudicato a tali fonti che si fa riferimento nel prosieguo delle osservazioni tentando di evidenziare la inutilità di un loro ulteriore e indiscriminato impiego, per la produzione di energia, estremamente dannoso per l'ambiente; energia di natura tutt'altro che "pulita", come invece viene erratamente definita quella da esse scaturita.

___ 000 ___

Indirizzo: via Colle dell'Orso, 131 - 86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 67721 - 0874 890849 - cell. 339.5660159
email: campobasso@italianostra.org

Regione Molise
Prot.00000145 del 02-01-2017
Sezione:ARRIVO



Z17000014501

L'assetto territoriale e la conformazione morfologica del Molise, i suoi sistemi insediativi sono tali da richiedere la massima attenzione e precauzione nella programmazione di interventi antropici, specie ove trattasi di opere che alterano, interrompono o modificano un armonico scenario ammirabile in ogni e da ogni luogo della regione, ricco di paesaggi sensibili sia sulla fascia costiera che su quella collinare o propriamente montana.

D'altronde, lo stesso documento programmatico prende atto che *"un possibile conflitto può nascere tra l'interesse di tutela paesaggistica-ambientale e la necessità di avere energia da fonti rinnovabili"*. Un interesse, oltretutto, costituzionalmente protetto, come si è detto, e prevalente – il principio è stato recentemente ribadito in più sentenze della giustizia amministrativa – su altri interessi e/o necessità. I vari fattori morfologici, paesaggistici, storici ed ambientali in generale si sono fortemente consolidati nel tempo, come giustamente si osserva nel documento programmatico, rappresentando essi, unitamente al patrimonio culturale fatto di tratturi, siti archeologici, castelli e di beni singoli, *"un patrimonio comune sul Molise"* che va *"tutelato e rispettato per garantire alla regione uno sviluppo che consenta di valorizzare a pieno tutte le risorse senza dolorose fratture con la storia"*. Alla luce di tali condivisibili considerazioni, appaiono del tutto discrepanti ed inopportune alcune delle proposte contenute nel documento proposto, là dove, vale a dire, si insiste nella proposizione di impianti eolici, sia pur intesi come impianti di piccola taglia (minieolico), altamente devastanti al pari del macro-eolico.

E' rilevante, sotto altro aspetto, un dato niente affatto trascurabile relativo alla SEN (Strategia Energetica Nazionale), applicata alla regione Molise: con il *"Pacchetto Clima"* – Energia 20-20-20 che prevede entro il 2020:

- a) una riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990;
- b) aumento dell'efficienza energetica per ottenere una riduzione dell'utilizzo dell'energia primaria nei termini del 20%;
- c) ottenimento del 20% di energia da fonti rinnovabili sui totali dei consumi energetici dell'UE.

Il Decreto Burden Sharing ha assegnato ad ogni Regione o Provincia autonoma una **quota minima di incremento** dell'energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, necessaria a raggiungere **l'obiettivo nazionale – al 2020 – del 17%** del consumo finale lordo, percentuale che il nostro Paese ha già raggiunto e

superato. **La quota attribuita al Molise è stata pari al 35%, anch'essa già raggiunta con largo anticipo.**

Nel documento in esame, che riporta analiticamente il Bilancio energetico del Molise (in riferimento allo schema a pag. 42), indubbiamente positivo, si accenna a possibili scenari futuri, tra i quali, quello migliore prevede l'attuazione a pieno dell'efficienza energetica e l'incremento di produzione da fonte rinnovabile di 55 ktep, allo scopo di raggiungere l'*ambizioso* traguardo del 50% da fonte rinnovabile sui consumi finali lordi (contro l'obiettivo del 35% richiestoci dal decreto Burden Sharing, già, peraltro, come si è detto, anticipatamente raggiunto).

Rispetto a tale scenario, che parte da un dato di fatto indubbiamente incoraggiante, devono porsi alcuni interrogativi sia in considerazione dei problemi e delle criticità nella gestione del servizio elettrico in conseguenza della sovrapproduzione di energia prodotta, sia per ciò che riguarda le negative e irreversibili ricadute in tema ambientale e paesaggistico che il territorio molisano verrebbe a subire con la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili, in particolare macro eolico, mini eolico e fotovoltaico selvaggio.

I traguardi, "*ambiziosi*" che siano, vanno raggiunti con la consapevolezza di un percorso sostenibile e rispettoso delle regole. Rendere ad ogni costo una piccola regione quale il Molise - già di per sé virtuoso e più che autosufficiente in materia energetica - un modello di sviluppo energetico, rischiando di compromettere definitivamente ciò che lo caratterizza (natura, paesaggio, patrimonio storico-archeologico), vorrebbe dire abbandonare per sempre ogni velleità di vero sviluppo economico e turistico, cancellando anche, dietro la visione di orripilanti paesaggi energetici, la memoria storica delle popolazioni che lo abitano e l'identità dei loro luoghi. Le ragioni della tutela dell'ambiente attengono, infatti, non solo al valore del paesaggio inteso come valore costituzionale, né vanno esclusivamente ricercate sotto un punto di vista storico e culturale, ma hanno valenza anche sotto il profilo economico, in considerazione delle potenzialità dello sviluppo turistico e, in generale, per la vivibilità della popolazione residente.

Oltretutto il conseguimento di "*ambiziosi*" obiettivi, più alti di quelli già sino ad ora raggiunti, è possibile anche ricorrendo a criteri alternativi idonei ad assicurare un programma energetico-ambientale di tutto rispetto in linea con le finalità che le direttive internazionali, comunitarie e nazionali si propongono di attuare (*ottenere*

un'economia decarbonizzata, con il concorso di tutti i settori, da quello energetico a quello edile, da quello industriale a quello dei trasporti e dell'agricoltura). E tali obiettivi sono sicuramente perseguibili abbandonando radicalmente il ricorso a fonti rinnovabili inquinanti e impattanti, incentivando, invece, quelle ambientalmente compatibili e, soprattutto, incentivando sistemi all'avanguardia di efficienza e di risparmio energetico ed operando, quindi, per una riduzione dei consumi finali.

Si è convinti, in definitiva, che il manifestato interesse circa un ampliamento del campo di azione rispetto al *Piano Clima Energia 2020*, si pone in netto contrasto con sia con i principi costituzionali in tema di tutela del paesaggio, sia con quanto statuito all'art 3 della L.R. n.10 del 17 Aprile 2014 che regola lo statuto della Regione Molise in materia territoriale e ambientale e garantisce la promozione di un assetto del territorio rispettoso del patrimonio rurale, ambientale, paesaggistico ed architettonico, sia, ancora, con i dati di fatto relativi all'odierno bilancio energetico del Molise, pretendendo il *Rapporto Ambientale* di assegnare arbitrariamente alla Regione Molise, già di per sé virtuosa e già all'avanguardia rispetto alle altre in fatto di produzione energetica, un ruolo ben superiore a quello richiesto dal decreto Burden Sharing. E sicuramente ben superiore alle sue capacità territoriali.

Nell'elaborazione del PEAR va tenuto nella massima considerazione il principio in virtù del quale **PREVALE L'INTERESSE AMBIENTALE-PAESAGGISTICO SU OGNI ALTRO INTERESSE**

Un immotivato incremento di produzione energetica da fonte eolica comporterebbe lo stravolgimento di molti luoghi naturali e di pregio paesaggistico in misura ben maggiore a quella sino ad oggi raggiunta in una piccola regione di appena 4.438 km² ove è stato impiantato un numero di pale tale da fare del Molise la regione a più alta densità di aerogeneratori, proporzionalmente alla sua estensione territoriale. L'impatto cagionato dalla installazione di macro o piccoli impianti eolici non si esaurisce con la sola modificazione estetico-visiva dei luoghi stessi, ma inciderebbe pesantemente – come già è purtroppo avvenuto in molte aree – sull'ambiente in generale, prendendo in considerazione anche una serie di effetti negativi derivanti da opere secondarie e a complemento degli impianti (*costruzione delle strade di accesso e di piazzole, lavori di movimenti terra e cavidotti, cementificazione del sottosuolo, ecc.*), in aggiunta agli evidenti danni per la fauna selvatica e per l'avifauna, per l'assetto idrogeologico o in tema di sottrazione di suolo e di

decadimento di valori immobiliari per le proprietà contigue agli impianti a vantaggio di pochi privati.

Dal *Rapporto Ambientale* in questione risultano di tutta evidenza i seguenti incontrovertibili dati:

- a) il Molise produce energia in quantità superiore al 100% del proprio fabbisogno;*
- b) gli obiettivi FER 2020 sono già stati raggiunti con ampio anticipo;*
- c) il Molise possiede una larga disponibilità di energia elettrica;*
- d) emergono notevoli criticità in ordine alla gestione del sistema elettrico;*
- e) il potenziale delle rinnovabili termiche è ancora tutto da sfruttare, essendo stato poco utilizzato rispetto alle rinnovabili elettriche;*
- f) il Molise esporta energia (a quanto pare gratis et amore Dei)*

Tali risultanze inducono a ritenere perseguibile una programmazione diversa da quella illustrata nel documento in questione, quanto meno per ciò che riguarda alcune fonti energetiche rinnovabili, evidenziandosi come tale documento sia assolutamente carente nel prendere in esame alternative diverse dal ricorso all'eolico - sul quale si continua a far leva. Ed infatti, tra i *criteri individuati*, alla voce *energia* (pag. 43, F7 del *Rapporto*), si insiste nel proporre l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, indicando, tra esse il ***minieolico*** (oltre alle ***biomasse, alla geotermia, al fotovoltaico, al mini-idroelettrico, al biogas e al solare termico***).

Venendo alle singole fonti di energia rinnovabile indicate nel Rapporto ai fini del conseguimento di più alti traguardi, si osserva, per ciascuna di esse, quanto segue:

EOLICO

Si sono illustrate, in premessa, le motivazioni circa l'avversione di Italia Nostra per tale fonte energetica rinnovabile, le cui negatività riguardano essenzialmente la compromissione del paesaggio e dell'ambiente in generale, senza trascurare altri aspetti negativi del fenomeno eolico, riconducibili all'azione fortemente speculativa che sostiene il settore nella diffusione dell'eolico sul territorio nazionale, ma soprattutto su quello meridionale dove, per evidenti motivi socio economici e per la propensione di numerosi amministratori comunali a far cassa, esso ha visto una maggiore proliferazione.

Abbandonato, sembra, ogni scenario relativo agli impianti eolici già di numero esageratamente elevato per questa Regione, l'attenzione si rivolge ora al **MINIEOLICO**, non privo di rischi di proliferazione incontrollata, per la cui opzione Italia Nostra esprime **TOTALE CONTRARIETA'**.

A nostro parere l'eolico non può, in definitiva, avere alcuno spazio nello sviluppo ipotizzato dal PEAR Molise, trattandosi di una fonte energetica che richiede opere di collocazione di tipo industriale e, per quanto detto in precedenza, manifestandosi esso come elemento del tutto estraneo e avulso dal paesaggio molisano, apprezzato per la sua bellezza e tipicità.

Si rileva, conclusivamente, la inopportunità e la inutilità, ai fini pratici, di programmare altri impianti eolici, stante la possibilità di assicurare il fabbisogno energetico regionale e di raggiungere nuovi traguardi (già anticipati dall'UE per il 2030) senza ulteriori stravolgimenti del territorio.

Italia Nostra Sezione di Campobasso ritiene che tali impianti debbano essere assolutamente vietati non solo nelle aree particolarmente protette (SIC, Rete Natura 2000, ZPS, ecc.), ma anche in tutte le aree di interesse naturalistico, agricolo e paesaggistico.

A tal proposito si sottolinea la mancanza di un aggiornato **Piano paesistico**, che tarda a venire, e di una definitiva **individuazione dei Siti non idonei**, prevista dalle Linee Guida nazionali, nonché di un **Piano di riordino del vincolo idrogeologico** a difesa della stabilità del suolo, senza i quali Piani una programmazione ambientale ed energetica non è pensabile in termini di concretezza e di affidabilità.

Nella deprecabile ipotesi di percorrimiento di vecchie logiche e strategie legate allo espandersi ulteriore di impianti eolici, di grande o piccola taglia (dovendosi, nel caso, estendere anche a questi ultimi la verifica preventiva dei requisiti di "ventosità"), si richiedono **attente valutazioni anemologiche** confrontate e valutabili anche da parte di portatori esterni ai progetti al fine di poter allargare la soglia valutativa, nonché la **realizzazione di una "mappa della ventosità del Molise"**, atteso che nella nostra regione non esistono condizioni di estesa e continua ventilazione per sostenere tale sviluppo.

Peraltro, anche nella eventualità di perseguimento di tali pregiudizievoli strategie, si ritiene che ancor prima del rilascio di nuove autorizzazioni debba farsi obbligo agli operatori del settore eolico del **riuso e/o della ristrutturazione di impianti** la cui funzione si è esaurita nel tempo.

Per la fonte eolica (ove non ci si decida a bandirlo definitivamente in ogni delle sue forme attuali) si è del parere di dover individuare una strategia sostitutiva, atta a preferire l'installazione di piccoli aerogeneratori ad uso familiare, delle aziende agricole e degli impianti produttivi (MICROEOLICO), con modelli di modestissime dimensioni da installarsi esclusivamente – e con razionalità – nei siti di immediata prossimità dell'autoconsumo, con vendita dell'eccesso al gestore della rete e con agevolazioni di carattere fiscale.

Si ritiene inoltre necessario rendere obbligatorio **la presentazione di progetti** non solo in forma cartacea, ma, completi di ogni allegato e documentazione ad essi relativi, anche **su supporto digitale, non solo nella fase iniziale, ma anche durante tutta** la fase istruttoria, fino all'esito del procedimento (essendo l'attuale sistema telematico assolutamente inidoneo ad assicurare trasparenza e accessibilità a tutti gli interessati), nonché rendere trasparente il monitoraggio sulla produzione energetica degli impianti attualmente operativi.

Infine, e non da ultimo, con riferimento alle **funzioni conferite all'ARPAM dalla Regione Molise** in merito all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni ambientali, si osserva quanto appresso:

Come noto, le ARPA sono enti istituiti a livello nazionale in virtù dell'art. 3 del d.l. 496/1993, convertito con modificazioni dalla l. 61/1994. La norma in questione attribuiva alle regioni il compito di istituire, con propria legge regionale, agenzie regionali per lo svolgimento delle attività tecniche e scientifiche di protezione dell'ambiente di interesse regionale.

La regione Molise si è adeguata alla predetta disposizione e con legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii. ha istituito l'ARPA Molise alla quale, ai sensi dell'art. 3, ha attribuito il compito di svolgere, a supporto delle funzioni di competenza degli enti locali e delle ASL, "attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico ed analitico".

La predetta norma, nel disciplinare il rapporto con gli enti istituzionali, dispone, in particolare, che "Le prestazioni erogate dall'ARPAM di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono disciplinate da appositi accordi di programma e convenzioni". Per l'espletamento delle funzioni amministrative in materia ambientale attribuite e delegate alle Province, ed in particolare delle funzioni autorizzative e di controllo, la Regione stipula apposite convenzioni con le Province stesse nelle quali vengono stabilite le attività assicurate dall'ARPAM, i criteri di cui all'art. 02, comma 2, del

Decreto Legge 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994 n. 61, e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPAM". Il successivo comma 6 aggiunge che "L'ARPAM e i soggetti pubblici interessati possono stipulare apposite convenzioni ed accordi per la definizione di attività ulteriori rispetto a quelle di cui ai commi 4 e 5 purché non in contrasto con le stesse, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali."

Quanto alla natura e ai compiti riconosciuti all'ARPAM, la norma di cui all'art. 4 dispone che "2. L'ARPAM è ente strumentale della Regione Molise preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, caratterizzato dalla multireferenzialità e multidisciplinarietà." Le predette funzioni e attività di interesse regionale, di cui all'art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono tassativamente elencate dal successivo articolo 5, e riassunte nella lettera o): "o) **fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale**".

Per quanto ampio possa apparire il novero delle prestazioni che la norma consente di definire in sede convenzionale, le citate disposizioni sono univoche e chiare nel circoscrivere le competenze dell'ARPA all'attività di supporto tecnico scientifico nella fase istruttoria del procedimento, attività che si esaurisce nell'esercizio di una funzione di verifica tecnica e consultiva e si conclude con la comunicazione delle proprie valutazioni attraverso un parere tecnico, mentre non prevede che possano essere ad essa attribuite funzioni di amministrazione attiva (v. T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29 marzo 2011, n. 487).

Con successiva l.r. 24 marzo 2000, n. 21, recante la disciplina della VIA, si prevede che la Regione, in quanto autorità competente "può avvalersi, per l'istruttoria tecnica, dell'organismo individuato dal D.L. 4 dicembre 1993 n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994 n. 61". In attesa dell'istituzione del predetto organismo, l'istruttoria tecnica dei progetti viene demandata ad uno speciale **comitato tecnico consultivo**, nominato dalla Giunta Regionale, il "COMITATO TECNICO VIA", che svolge le funzioni di organo di **consulenza tecnica** e, in particolare, provvede **all'istruttoria tecnica dei progetti e degli studi di impatto ambientale**, all'esito dei quali redige il rapporto sull'impatto ambientale e formula un motivato parere di compatibilità, prescrivendo eventuali misure di mitigazione e di monitoraggio. Le funzioni attribuite al Comitato VIA, che verranno assunte dell'ARPA al termine del

predetto regime transitorio, si confermano funzioni esclusivamente tecnico-consultive.

Ciò premesso, nella delibera di G.R. n. 4/2010 la Regione decide di avvalersi dell'ARPA Molise inizialmente per l'istruttoria tecnica dei soli progetti da sottoporre a **screening**, confermando le competenze istruttorie del Comitato tecnico per le opere soggette a VIA, con la corretta precisazione che **"l'attività amministrativa preliminare e conseguente all'istruttoria tecnica da parte di ARPA Molise rimane attribuita alla competenza del servizio regionale"**.

La predetta delibera viene revocata con delibera G.R. 621/2011 considerata la necessità di affidare ad un unico soggetto – l'ARPAM – tanto le procedure di screening quanto l'istruttoria delle opere sottoposte a VIA.

Nella successiva deliberazione G.R. 542/2012 la Regione estende pertanto le competenze dell'ARPAM anche all'istruttoria tecnica delle opere sottoposte a VIA, rinviando ad apposita convenzione le modalità di espletamento del procedimento e la corresponsione del corrispettivo, e precisando che all'ARPAM dovrà essere riconosciuta **una quota non superiore al 90% degli introiti derivanti alla Regione per l'intera procedura di VIA**. La competenza per le procedure in fieri viene invece attribuita al Servizio regionale competente.

Le predette delibere non sembrano discostarsi dalla disciplina regionale e dalle indicazioni fornite dalla normativa statale. **Di diverso tenore è invece la disciplina convenzionale approvata in virtù della predetta delibera di G.R. 542/2012.**

Nella convenzione tra la Regione Molise e l'ARPA si formalizza, all'articolo 3, l'impegno dell'Agenzia ad effettuare la verifica della documentazione e dell'istruttoria tecnica dei progetti. Il comma 2 della citata disposizione prevede una delega di funzioni molto ampia all'ARPAM, riferita a tutto il procedimento istruttorio (ivi compresa la presentazione delle istanze direttamente all'Agenzia, i versamenti a favore della stessa dei relativi oneri istruttori etc.), non già al mero svolgimento di funzioni tecnico-consultive all'interno del procedimento istruttorio il quale, nella fase preliminare e conseguente all'istruttoria tecnica, dovrebbe rimanere di competenza dell'organo di amministrazione attiva, anche al fine di consentire un'adeguata ponderazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

La Convenzione prevede, invece, all'articolo 3, comma 4, che restano in capo alla Regione la sola adozione e pubblicazione del provvedimento finale. Tale competenza residuale viene ulteriormente ridimensionata, se non annullata, dal successivo art. 6

il quale, in deroga alla predetta regola generale, dispone che, qualora la regione necessiti di attività di supporto anche per l'espletamento delle funzioni di cui alla predetta norma (adozione e pubblicazione del provvedimento finale), tali attività saranno svolte dalla stessa Agenzia che, a tal fine, riceverà il 100% degli oneri istruttori posti a carico dei committenti.

Per quanto premesso, si ritiene che la convenzione presenti, in riferimento alla disciplina in essa contenuta, rilevanti profili di illegittimità e sia viziata per eccesso di delega nella parte in cui non si limita a definire le funzioni tecnico-consultive attribuibile all'ARPA nell'ambito del procedimento istruttorio, bensì, ai sensi del citato art. 6 e senza alcuna indicazione in merito alle condizioni e ai presupposti per l'applicazione della norma, conferisce all'Agenzia il potere di definire tutto il procedimento di valutazione in sostituzione dell'organo di amministrazione attiva il quale, di fatto, rimane svuotato delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa statale e regionale.

Che l'ARPA non possa svolgere funzioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle di mero supporto e consulenza tecnica si evince dai poteri che specularmente, in ambito statale, sono riconosciuti alla Commissione VIA, in merito all'istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 del DPCM 27 dicembre 1988, e consistenti nell'attività di verifica del progetto, nella facoltà di richiedere i pareri di Enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato e nel rilascio di un parere motivato con l'indicazione di eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto; mentre le funzioni di amministrazione attiva, ivi compresa la richiesta di integrazione documentale rimangono in capo al Ministero dell'ambiente. **Si esprime, pertanto, ogni perplessità in merito alla legittimità delle funzioni esercitate dall'ARPA Molise nei procedimenti di VIA.** Non si ravvisano invece particolari profili di censura in merito all'assegnazione delle pratiche in corso di definizione a diversi uffici che rimane una scelta gestionale dell'amministrazione, salvo verificare le implicazioni sul piano del rispetto delle norme di cui al d.lgs 152/2006 che tale sistema potrà determinare.

BIOMASSE

Per il settore delle biomasse occorrere verificare i contesti di integrazione previsti nel Piano di tutela dell'aria, privilegiando le realizzazioni di piccoli impianti a servizio delle aziende dalle cui attività principali risultano biomasse legnose, da cui produrre

l'approvvigionamento energetico necessario al loro funzionamento. Si parla dunque di impianti di piccola taglia che non contribuiscono al depauperamento delle superfici boschive regionali e che non sottraggono superfici agrarie al loro utilizzo naturale per fini energetici, se non per quelle superfici particolarmente marginali dove le pratiche agricole classiche devono essere scoraggiate.

In questa ottica occorre incentivare la conversione a bosco dei suoli soggetti a movimenti franosi determinati da una scorretta gestione delle pratiche agricole, realizzate in terreni a forte pendenza su cui è venuta meno la capacità drenante dei terreni per effetto della eliminazione pressoché totale della vegetazione arborea spontanea.

Per tale scopo però è necessaria la esclusiva utilizzazione di essenze arboree autoctone tipiche degli areali in cui si intende realizzare arboreti per fini energetici, evitando specie con turni troppo brevi, caratterizzati da apparati radicali superficiali, incapaci di aumentare in maniera sostanziale le capacità idrogeologiche dei suoli.

Al punto 4.2.3 *Colture energetiche nei terreni agricoli* si osserva, inoltre, una carenza di dettaglio delle misure previste, delle aree proposte per lo sviluppo di tali colture e la mancata definizione delle essenze vegetali più appropriate per lo sviluppo di tale fonte energetica. Questo limite rischia di determinare un cattivo utilizzo delle superfici agrarie per fini energetici, causando una serie di problematiche così sintetizzabili:

- Scarsa produttività di tali colture in terreni marginali con rischio di occupazione dei migliori suoli produttivi per fini prettamente agricoli
- Rischio di abbandono delle tradizionali colture agricole e della relativa cultura ad esse associate
- Rischio di introduzione di essenze vegetali difficilmente adattabili alle aree interne molisane con conseguente incremento dell'utilizzo della chimica di sintesi (concimi, prodotti fitosanitari)

BIOGAS

Si osserva che tale fonte energetica rinnovabile presenta notevoli rischi per la salute animale e umana ed è all'origine di numerosi conflitti con gli abitanti di territori su cui è progettata la loro installazione. E' auspicabile, pertanto, il non ricorso a tale fonte energetica.

GEOTERMIA

La fonte geotermica, se derivante dall'utilizzo di acque termali, non può definirsi una fonte rinnovabile propriamente detta e presenta molte criticità: altissimi costi, produzione di modestissimi quantitativi energia elettrica e pesanti impatti ambientali (e paesaggistici) quali: *inquinamento da rilevanti quantitativi di mercurio, radon, arsenico, boro, antimonio, idrogeno solforato e anidride carbonica, oltre che la diminuzione delle risorse idriche, delle acque potabili e termali; danni alla vegetazione e alla salute degli abitanti; fenomeni di micro sismicità e subsidenza (terremoti di debole intensità).*

IDROELETTRICO

Per tale settore energetico si auspica una moratoria sul rilascio delle autorizzazioni, fino all'approvazione delle "Linee guida per il loro corretto inserimento nel territorio della Regione Molise", in considerazione del fatto che tali impianti vanno ad impattare in territori caratterizzati da equilibri ambientali particolarmente vulnerabili e spesso caratterizzati dalla presenza di specie animali e vegetali a rischio estinzione, meritevoli di adeguata tutela.

Occorre inoltre effettuare studi approfonditi sulle portate dei fiumi e dei torrenti potenzialmente soggetti alla realizzazione di tali impianti, per evitare, come già successo per l'eolico, la sostanziale realizzazione di processi speculativi legati più alle incentivazioni che alla produzione effettiva dei suddetti impianti. Scongiorare tali pericoli è possibile solo se gli organismi preposti alle valutazioni sono dotati di adeguati strumenti di valutazione e non solo dei riferimenti normativi che nella maggior parte dei casi non rispondono alle reali esigenze di tutela dei territori, eliminando il più possibile la soggettività di valutazione conferita in mano ai funzionari pubblici e non solo alla loro sensibilità ambientale.

CONCLUSIONI

Con le presenti osservazioni, critiche sotto alcuni aspetti relativi soprattutto alla impostazione del futuro scenario energetico del Molise e nella parte in cui esso afferma la volontà programmatica di giungere nel 2020 ad una produzione

energetica di gran lunga superiore alla domanda interna (già di per sé elevatissima ove si consideri che nel 2013 in Molise, a differenza di molte altre Regioni ad oggi ancora poco virtuose, si riscontra un surplus produttivo pari al 102,5%, oggetto, peraltro, di esportazione), o lì dove tra le fonti rinnovabili viene ancora contemplata quella eolica, Italia Nostra è del parere che un corretto criterio applicativo per il mantenimento, se non per l'accrescimento, dell'attuale quadro energetico, bilanciando la necessità di rispettare le direttive imposte (Burden Sharing) – alle quali si è già, si ripete, anticipatamente ottemperato – con la necessità di tutela del territorio sotto il profilo ambientale e paesaggistico, sia quello di assegnare al RISPARMIO ENERGETICO e ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO un ruolo preminente, incidendo su vari fattori con interventi volti a:

- 1-** favorire la mobilità pubblica e la mobilità elettrica, l'efficientamento dei trasporti pubblici locali, anche mediante sinergie tra trasporti ferroviari e autobus; riutilizzare tratte ferroviarie non più funzionanti; risistemare tratti viari già esistenti evitando la realizzazione di nuove strade;
- 2-** riqualificare il sistema energetico degli edifici (privati, favorendo interventi di ristrutturazione, e pubblici); incentivare moderni ed efficienti sistemi energetici sulle strutture ad uso industriale e agricolo;
- 3-** finanziare nuove tecnologie in materia di efficientamento energetico.

Il risparmio energetico e l'efficienza energetica dovrebbero costituire gli elementi portanti del documento programmatico, un fattore strategico che caratterizzi il Piano Energetico ed Ambientale, ma così non sembra essere nel Rapporto in esame, rilevandosi la loro previsione in tale documento in questione del tutto insufficiente e relegata in una scala di preferenze assolutamente secondaria.

Campobasso, li 30 dicembre 2016

ITALIA NOSTRA CAMPOBASSO

Il presidente

Avv. Gianluigi Ciamarra

